



15 DICEMBRE 2016 - VERBALE di CONSIGLIO

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2016, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- Dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- Dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente
- Dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario
- Dott. Luca Longo - Tesoriere
- Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere
- Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- Dott. Mauro Vittorio Grimoldi - Consigliere
- Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere *entra alle ore 20:16*
- Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Assenti: dott. Paolo Bozzato, dott.ssa Chiara Ratto, dott.ssa Alessandra Micalizzi

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 27/10/2016, 10/11/2016 e 24/11/2016;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
4. Delibera di autorizzazione realizzazione kit di benvenuto per i nuovi iscritti e relativi impegno di spesa e affidamento forniture;
5. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
6. Casi di Deontologia:
 - a) A.M. / S.C. – A. M. / D'UFFICIO – A. M. / I. E.
 - b) C. M.E. / O.S.
 - c) P. A. - N.S. E.E. / F. R.C.
 - d) C. N. / D. G.
 - e) R. G. / B. C. – B. S. – C. A.G. – M. M.C. – M. M. – S. S.
 - f) R. G. / B. P. – B. M.
 - g) S.A. / B. M.

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 11 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:05

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 27/10/2016, 10/11/2016 e 24/11/2016

I verbali del 27/10/2016 (generale e riservato) vengono approvati all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).

Il verbale del 10/11/2016 viene approvato viene approvato all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).

I verbali del 24/11/2016 (generale e riservato) vengono approvati all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).

Si passa al punto 2: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei seguenti dottori:

19146 Monaco Giada

19147 Galmanini Martina

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.397/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d'iscrizione per trasferimento dall'Ordine dell'Emilia Romagna di:

19148 Giuliani Marta

19149 Pini Elisabetta

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.398/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d'iscrizione per trasferimento dall'Ordine degli Psicologi della Sicilia di:

19150 Calvo Silvia

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.399/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d'iscrizione per trasferimento dall'Ordine degli Psicologi della Puglia di:

19151 Rella Francesca Veronica

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.400/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento dall'Ordine dell'Emilia Romagna di:

9583 Villa Margherita

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.401/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento dall'Ordine della Liguria di:

18212 Molinari Giulia

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.402/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferimento all'Ordine della Basilicata di:

17461 Esposito Giuseppina

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.403/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferimento all'Ordine del Piemonte di:

11987 Grande Enrica

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.404/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferimento all'Ordine del Piemonte di:

18054 Trevisan Anna Lucia

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.405/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio art. 7 di:

13628 Malinverni Paola

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.406/16)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria dei seguenti dottori:

11748 Zannini Irene

3114 Vigoni Daniela

9855 Villa Rachele Ester

13761 Antoniotti Cristina

2359 Vergine Stefania

1097 Bianchi Vanda Gisella

2110 Meregaglia Nicoletta

7288 Pasotti Chiara

12256 Maritati Paola

5250 Gessa Gaia

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.407/16)

Si passa al punto 3: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni

Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.408/16)

Il Consigliere La Via entra alle ore 20:16

Si passa al punto 4: Delibera di autorizzazione realizzazione kit di benvenuto per i nuovi iscritti e relativi impegno di spesa e affidamento forniture

Il Presidente dott. Bettiga chiede di autorizzare il kit di benvenuto per i nuovi iscritti con relativo impegno di spesa, affidamento e forniture.

Il Tesoriere dott. Longo specifica che verrà fatto un nuovo timbro auto-inchiostroante.

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che il timbro verrà spedito di default a tutti i nuovi iscritti del 2017 e a quelli del 2016 che non hanno ancora ricevuto il tesserino; invece i vecchi iscritti, se interessati, dovranno farne richiesta.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).

(delibera n.409/16)

Si passa al punto 5: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente dott. Bettiga chiede ed ottiene parere favorevole dal Consiglio per poter iniziare a promuovere due eventi che si terranno a gennaio, i cui incarichi relativi verranno deliberati durante la riunione del Consiglio del 19 gennaio 2017: il primo corso riguarda la prosecuzione del corso CRC sulla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con la presenza dello stesso presidente, l'altro, di Deontologia sul Segreto Professionale a cura della dott.sa Cacioppo.

Comunica che si terranno in questo inizio d'anno 2017 anche altri eventi che non comportano enori e/o incarichi, in particolare le presentazioni di alcuni libri: "La via milanese alla psicoanalisi" di Paolo Chiari (18 gennaio), "Contro l'etnopsichiatria" di Angelo Villa (24 gennaio) e "Fidarsi dei pazienti" di Nino Dazzi e Francesco Gazzillo (25 gennaio).

Dichiara che il consueto dono natalizio per i dipendenti OPL consisterà nell'abbonamento annuale Musei della Lombardia, nell'intento di donare qualcosa che possa essere gradito e al contempo di livello culturale elevato.

Il Tesoriere dott. Longo dichiara che, a partire da gennaio, gli eventi culturali della Casa della Psicologia potranno essere trasmessi in *streaming*.

Si passa al punto 6: casi di deontologia

a) A.M. / S.C. – A. M. / D'UFFICIO – A. M. / I. E.

Il Caso viene presentato dall'Avv. Massimo Ruggiero.

L'Avv. Ruggiero fa presente che i casi di seguito trattati (casi A.M./S.C.- A.M./UFFICIO- A.M./I.E.) si riferiscono allo stesso iscritto e hanno contenuti analoghi e sovrapponibili, per cui avendo la Commissione valutato di procedere ad una trattazione unitaria e propone, ottenendo il consenso a riguardo, che il Consiglio adotti una modalità analoga.

Esposto

Con atto del 10 marzo 2014, l'esponente segnala che, all'interno di un supermercato, un soggetto «andava in giro urlando e spaventando i clienti (compreso me e mia moglie) con un cartello attaccato dietro al giubbotto dove c'erano i suoi dati anagrafici e la pubblicità al suo sito internet» da cui risultava trattarsi esplicitamente di uno psicologo iscritto all'Albo della Lombardia (Caso A.M./S.C.) L'esponente riporta il *link* a detto sito che viene contestualmente mostrato al Consiglio.

Caso A.M./UFFICIO: con atto del 3 agosto 2016 lo stesso iscritto segnalava all'Ordine di avere «sospetti di fatti sconcertanti compiuti nei confronti degli psicologi tirocinanti ...»

In data 19 ottobre 2016, con una email, una collega segnala a OPL di aver trovato nella cassetta della posta un volantino riconducibile all'iscritto «che presenta elementi che destano una certa preoccupazione». Allega volantino «Delirio Viennese Austriaco Sfruttamento Delle Risorse Del Mondo: Web Computer Internet Webmaster Scale Mostri In Costume Dottor M.A.».

Inoltre l'esponente, contestualmente all'esposto, ha pubblicato un'immagine del sito dell'iscritto sulla pagina Facebook del Presidente OPL, immagine che ritiene essere «leggermente inquietante». (Caso A.M./I.E.).

Chiarimenti


L'iscritto, per il Caso A.M./S.C., ha ricevuto in data 7.7.2014 la raccomandata contenente comunicazione dell'esposto a suo carico ma non ha mai ritirato il materiale.

L'iscritto ha ricevuto e firmato la raccomandata in data 10.11.2016 dei casi A.M./UFFICIO e A.M./I.E. contenente i documenti ma, ad oggi, non ha fatto pervenire alcun chiarimento.

Commissione Deontologica

Per quel che concerne il Caso A.M./S.C. non emergono elementi per ipotizzare la sussistenza alla violazione di cui all'Art. 38 CD. Si ritiene invece ipotizzabile la violazione dell'Art. 2 in quanto, i comportamenti, pur non posti in essere nell'attività professionale, sono tali da ledere il decoro e la dignità professionale.

Per quel che concerne il Caso A.M.-UFFICIO le modalità con cui è formulato l'esposto da parte dell'iscritto hanno suggerito di visionare attentamente il sito. Da tale esame è emerso che l'iscritto si presenta esplicitamente come psicologo, i contenuti sono fuori luogo e deliranti, come può evincersi dalla slide che segue.



I Segreti del Reparto Psichiatrico Grossoni di Niguarda

**Dal Momento in cui iniziavo a fare il
Tirocinio nel Reparto Grossoni, Marzo
1997, non mi sono mai piu' state
permesse relazioni profonde con
Nessun Essere Umano, 20 anni di
Spionaggio e Sequestro di Persona tra
una Simulazione di Suicidio e l' altra.**

**Il Segreto del Reparto Grossoni di
Niguarda dallo Psicologo Tirocinante
Michele Abbondandolo:**

- 1) Viene Indicato il Nominativo da
Uccidere.**
- 2) I Carabinieri del Ris firmano che
quel Nominativo e' un Carabiniere del
Ris.**
- 3) Fanno la Simulazione di Diserzione**

Sulla base di questi ultimi rilievi è ipotizzabile una violazione dell'Art. 38 C.D. in quanto, in tale contesto, l'iscritto rappresenta pubblicamente la professione con un comportamento estraneo ai principi del decoro e della dignità professionale e, contemporaneamente in relazione alla condotta indicata all'inizio dell'esposizione, si ipotizza anche violazione dell'Art. 2 C.D.

Per quel che concerne il Caso A.M./I.E., rispetto a quanto indicato sul volantino, si possono richiamare le considerazioni di cui al Caso A.M./S.C. relativamente alla violazione dell'Art. 2. Per quel che riguarda il sito, devono ribadirsi le considerazioni appena fatte per il Caso A.M.-UFFICIO. L'orientamento della Commissione Deontologica è per l'apertura del procedimento disciplinare per violazioni degli Artt. 2 e 38 del Codice Deontologico.

Camera di Consiglio

I Consiglieri aderiscono alle ipotesi di violazione così come illustrate dalla Commissione Deontologica.

Osservano che è evidente la connessione soggettiva dei fatti emersi, essendo tutti riconducibili alla condotta dell'iscritto.

Il Consiglio, pertanto, dispone la riunione dei vari esposti in un'unica procedura.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la proposta di apertura del procedimento disciplinare del Caso A.M. / S.C. – A. M. / UFFICIO – A. M. / I. E. ai sensi degli Artt. 2 e 38 del Codice Deontologico.

Stante l'imminente scadenza dei termini per la notifica della delibera di apertura all'iscritto, il Presidente propone altresì ai Consiglieri di rileggere e di approvare seduta stante l'odierno verbale limitatamente allo stralcio relativo alla discussione del presente Caso, così che possa procedersi immediatamente ai successivi incumbenti.

L'apertura del procedimento disciplinare del caso A.M. / S.C. – A. M. / D'UFFICIO – A. M. / I. E. viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).
La convocazione è fissata per il giorno **26/01/2017 alle ore 22:00**
(delibera n.410/16)

b) C. M.E. / O.S.

Il Caso viene presentato dalla Dott.ssa Barbara Bertani.

Esposto

L'esponente, in data 28 giugno 2016, invia a OPL una segnalazione contenente una ricostruzione dei fatti che non consente di formulare alcuna ipotesi su quanto accaduto, in quanto la natura dei documenti in oggetto non è comprensibile, così come il ruolo degli attori citati. Anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Commissione, la ricostruzione è rimasta assolutamente confusa.

Chiarimenti

In data 12 ottobre 2016 l'iscritta ha precisato di non aver mai avuto nessun rapporto professionale con l'esponente che è nipote del marito.

Commissione Deontologica

L'esposto appare confuso e l'iscritta chiarisce che non vi è stato alcun rapporto professionale. Esaminati l'esposto e i chiarimenti, la Commissione non ravvede elementi tali da evidenziare ipotesi di violazione del Codice Deontologico.

Pertanto la Commissione propone l'archiviazione del Caso.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la proposta di archiviazione del Caso C. M.E. / O.S. **L'archiviazione del caso C. M.E. / O.S. viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli** (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.411/16)

c) P. A. - N.S. E.E. / F. R.C.

Il Caso viene presentato dalla Dott.ssa Barbara Bertani.

Esposto

L'esponente, in data 28 giugno 2016, invia a OPL una segnalazione contenente una ricostruzione dei fatti che non consente di formulare alcuna ipotesi su quanto accaduto, in quanto la natura dei documenti in oggetto non è comprensibile, così come il ruolo degli attori citati. Anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Commissione, la ricostruzione è rimasta assolutamente confusa.

Chiarimenti

In data 12 ottobre 2016 l'iscritta ha precisato di non aver mai avuto nessun rapporto professionale con l'esponente che è nipote del marito.

Commissione Deontologica

L'esposto appare confuso e l'iscritta chiarisce che non vi è stato alcun rapporto professionale. Esaminati l'esposto e i chiarimenti, la Commissione non ravvede elementi tali da evidenziare ipotesi di violazione del Codice Deontologico.

Pertanto la Commissione propone l'archiviazione del Caso.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la proposta di archiviazione del Caso C. M.E. / O.S. **L'archiviazione del Caso C. M.E. / O.S. viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli** (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.411/16)

c) P. A. - N.S. E.E. / F. R.C.

Il Caso viene presentato dal Dott. Fabrizio Pasotti.

Esposto

Con atto del 22.6.2015 l'esponente chiede la valutazione della condotta dell'iscritta in quanto «la terapeuta ha svolto il suo mandato in collaborazione con altri due colleghi e con riferimento alla mia situazione familiare». L'esponente riferisce che le azioni dell'iscritta sono avvenute nell'ambito della causa di divorzio avviata dallo stesso, nei confronti della moglie. Il giudice disponeva CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare (coniugi e due figli minori). Al termine della perizia il Giudice con provvedimento (allegato) prescriveva: un supporto psicologico "psicodinamicamente" impostato per entrambi i figli, atto ad accogliere ed elaborare le dinamiche fra «figli e genitori»; a entrambi i genitori di intraprendere un percorso personale, con presa in carico terapeutica individuale oltre a un percorso di sostegno alla genitorialità con coordinamento fra la terapia dei figli e i colloqui sulla genitorialità per padre e madre. La moglie indicava all'esponente (marito) i nominativi dell'iscritta per l'intervento di monitoraggio e sostegno genitoriale (oltre che di coordinamento dei dottori che si sarebbero occupati dei minori) e di un'altra Dott.ssa (S) per l'intervento e sostegno della figlia G. Le due professioniste «hanno redatto, senza alcun consenso da parte mia e senza che vi fosse alcuna richiesta né che fosse previsto alcun onere di relazione al Giudice o alle parti – due relazioni, poi depositate da C (*ndr*: moglie dell'esponente) nell'ambito del procedimento in questione ...»

L'esponente afferma che tali elaborati siano stati redatti su incarico della moglie nell'imminenza del termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali nel procedimento divorzile a vantaggio della moglie. Inoltre l'esponente afferma che l'iscritta «ha sollecitato il Dott. A.M. a trasmetterle una relazione su mio figlio (Allegato E), relazione prodotta sempre da C. (*ndr*: moglie dell'esponente) nel giudizio divorzile». «L'incarico assunto dalle psicologhe ... si è tradotto in vere e proprie relazioni di parte, infatti prodotte dalla stessa C. (*ndr*: moglie dell'esponente) nel procedimento divorzile ove già si era svolta una CTU familiare ed ove la richiesta di integrazione dalle parti era stata rigettata dal Giudice».

L'esponente riferisce che l'iscritta ha riportato una circostanza falsa nella relazione redatta riguardante la scelta unilaterale (dell'esponente) rispetto la modalità separata degli incontri di sostegno alla genitorialità «vero è invece, che tale modalità era da me proposta e contestualmente condivisa ed accettata dall'iscritta». Solo successivamente l'iscritta ha comunicato, improvvisamente, il proprio rifiuto a proseguire il percorso iniziato addebitandone la responsabilità della scelta all'esponente (per gli incontri separati).

Infine la Dott.ssa S. (altra iscritta che ha seguito la figlia) non ha affrontato le problematiche della figlia con dovuta professionalità e preparazione. «Non avrebbe proposto alcun piano di intervento rispetto alle problematiche alimentari limitandosi ad addebitare la responsabilità all'esponente che

non è stato informato sulle possibilità di intervento e di cura pertanto ha negato il consenso alla prosecuzione della terapia». L'esponente chiede la valutazione ai sensi degli Artt. 3, 12, 22, 24.

Chiarimenti

In data 8.9.2015 l'iscritta ha inviato i propri chiarimenti.

Per quel che concerne l'incarico professionale specifica che nel giugno 2014 viene contattata dalle CTP che, a seguito delle risultanze della CTU, propongono all'iscritta di svolgere un percorso di sostegno genitoriale con relativo coordinamento delle terapie dei figli affidati ad altri due terapeuti. L'iscritta accetta di incontrare i due coniugi che vede congiuntamente per la prima volta il 2 luglio 2014 e le viene conferito il "mandato" per il sostegno alla genitorialità. Concorda con le CTP e i genitori di individuare per i figli due terapeuti distinti che si facciano carico di seguirli separatamente ma in costante coordinamento con il sostegno alla genitorialità. Il 18 luglio il Tribunale rilascia l'ordinanza citata anche nell'esposto (*ndr*: che l'iscritta però riceve il 14 ottobre dall'avvocato della moglie) che specifica un supporto psicologico "psicodinamicamente" impostato per entrambi i figli ed atto ad accogliere e ad elaborare le dinamiche fra «figli e genitori»; ad entrambi i genitori di intraprendere un percorso personale, con presa in carico terapeutica individuale oltre che un necessario percorso di sostegno alla genitorialità con coordinamento fra la terapia dei figli e i colloqui sulla genitorialità per padre e madre.

Affida la responsabilità gestionale e organizzativa del percorso terapeutico ai Servizi Sociali competenti per territorio ai quali viene dato incarico di procedere a una presa in carico e monitoraggio sulle condizioni dell'intero nucleo familiare e dei minori prevedendo un periodo di osservazione e monitoraggio della durata di almeno un anno con la finalità di consentire la stabilizzazione delle dinamiche e tranquillizzare su eventuali dinamiche a valenza conflittuale, autorizzandoli, se necessario, a proporre modalità di frequentazione tra padre madre e figli diverse da quelle regolamentate; depositare entro il 30.11. 2014 una relazione di aggiornamento relativa alla presa in carico del nucleo e alla verifica degli interventi di cui alle rese prescrizioni; fungere da raccordo e coordinare gli interventi.

Il giudice dispone, conseguentemente, che l'ordinanza medesima venga comunicata sia al Comune di M. allegando copia della CTU psicodiagnostica, per gli atti di propria competenza, sia alle parti, le quali vengono ammonite che nel caso in cui detto clima e le relative ricadute sui minori non avessero una evoluzione sarà valutata una soluzione di affidamento *super partes*. Il 13 ottobre 2014 l'iscritta riesce a mettersi in contatto con l'avvocato della moglie che le invia l'ordinanza del Tribunale dove viene fatto esplicito riferimento ai Servizi Sociali. L'iscritta chiarisce che l'ordinanza del Tribunale, che le è stata trasmessa dall'avvocato difensore della moglie dell'esponente, «definisce la cornice clinica e istituzionale» del suo intervento e «colloca la mia azione clinica in un contesto istituzionale, demandando ai Servizi Sociali la funzione di coordinamento dei professionisti coinvolti e di raccordo tra essi e il tribunale di Milano». L'iscritta descrive il percorso terapeutico dei coniugi e la difficoltà in particolare del marito a seguire gli incontri in coppia tanto da optare per incontri individuali. L'iscritta chiede l'autorizzazione verbale e scritta, per mettersi in contatto con i relativi avvocati al fine di avere chiarimenti in merito «a taluni aspetti legali relativi all'ordinanza del Tribunale di Milano e della CTU, per definire meglio il "mandato" professionale, oltretutto dall'opportunità di costruire con i difensori una collaborazione utile a far comprendere ai loro assistiti e in particolare al Dott. F. (*ndr*: esponente), le reali poste in gioco». Prosegue la descrizione rispetto alle difficoltà di interazione con l'esponente sino a quando nel gennaio 2015... «Apparendomi assai esigui i margini di miglioramento nell'alleanza tra me il dr. F (*ndr*: esponente), gli rammento la possibilità di chiudere anticipatamente il rapporto professionale in caso di persistenza di questa condizione di stallo. È proprio in questa occasione che faccio presente al dr. F che in caso di interruzione dell'intervento io e i colleghi eravamo tenuti a presentare una relazione clinica del percorso fatto assieme a lui e ai suoi familiari».

Nel mese di marzo 2015 l'iscritta comunica ai coniugi la decisione di concludere il rapporto professionale «data la scarsa utilità a procedere con un registro di incontri separati per la pressoché scarsa o nulla collaborazione e alleanza del dr. F. (*ndr*: esponente)».

«Faccio loro esplicito riferimento ad una relazione clinica, riassuntiva e conclusiva, dell'intervento, precisando che in quella sede avremmo dovuto riferire e spiegare i motivi che ci inducevano a concludere per il momento il percorso, ossia secondo la nostra valutazione non si erano create le condizioni favorevoli a instaurare, soprattutto con il dr. F. (esponente), quella alleanza utile a eseguire il mandato prescritto, né si intravedeva per il momento e con quell'assetto alcun possibile reale miglioramento. Questa decisione era ovviamente concordata e condivisa da tutti gli operatori coinvolti, con cui mi sono consultata costantemente tutto l'anno. Né il dr. F, né la dr. C. (entrambi i coniugi) hanno manifestato alcuna contrarietà alla decisione di terminare gli incontri e alla elaborazione di una relazione scritta».

Rispetto all'accusa di trascuratezza verso la figlia dell'esponente, l'iscritta precisa, che insieme alla collega che aveva in carico la minore, hanno contattato i genitori per allertarli sullo stato di ingravescenza della sintomatologia alimentare... sollecitando un approfondimento diagnostico.

Rispetto all'accusa di trasmissione non autorizzata delle cartelle cliniche l'iscritta riferisce che le accuse sono destituite di fondamento e che i coniugi erano a conoscenza e non hanno mai espresso contrarietà rispetto al suo onere a relazionare per iscritto ai Servizi Sociali come desumibile dall'ordinanza del Tribunale. L'iscritta giustifica la scelta di aver inviato le relazioni agli avvocati e non ai servizi sociali «in considerazione dell'assoluta inattività dei Servizi Sociali nella vicenda». (vedi pag. 6 chiarimenti).

Nell'audizione la Commissione ha deciso di concentrarsi sugli Art. 3, 11, 24.

«Gli invianti iniziali sono stati i CTP, che però sono rapidamente scomparsi dalla scena, perché avevano solo il compito di affidarci il Caso, ma non sono più stati soggetti di riferimento. L'intervento è partito con un relazione abbastanza costante con gli avvocati delle due parti (avevo la liberatoria di entrambi i genitori): ho considerato da subito gli avvocati come soggetti legittimati a cui affidare poi la mia relazione, essendo che il contenuto era stato condiviso con entrambi i genitori, e nessuno ha mai obiettato nulla.».

«Faccio comunque presente che la redazione della relazione conclusiva era stata circostanza ripetutamente riportata alla conoscenza di entrambi i genitori in più occasioni e che nulla in tal senso era stato opposto.»

Per quel che concerne il consenso informato relativo al suo ruolo di coordinamento, l'iscritta spiega in maniera esaustiva a entrambi i genitori il suo modo di operare in rete con gli altri due professionisti. «Aggiungo comunque che, nonostante l'atteggiamento oppositivo che lui ha sempre avuto con me, ho poi saputo dal collega (che seguiva il figlio) che il padre qualcosa l'aveva recepito e messo in pratica»

Commissione Deontologica

Dall'analisi della documentazione si evince che il ricevuto era il seguente: «Incarica i servizi territoriali competenti per territorio di procedere a una presa in carico e monitoraggio sulle condizioni dell'intero nucleo familiare e dei minori prevedendo un periodo di osservazione e monitoraggio della durata di almeno un anno...dispone che il Comune di M. depositi entro il 30.11.2014 una relazione di aggiornamento relativa alla presa in carico e alla verifica degli interventi di cui alle rese prescrizioni demandando all'ente ogni funzione di raccordo e coordinamento degli interventi.» In relazione alla richiesta dell'esponente di valutare il comportamento dell'iscritta ai sensi degli Artt. 3, 12, 22, 24.

Per quel che concerne l'Art. 3, nel corso dell'audizione sono emersi elementi per ritenere che l'iscritta non abbia operato in maniera efficace sia nell'ottica della tutela dei minori sia nel sostegno al padre nell'acquisizione di un comportamento genitoriale più efficace. L'Art. 12 non è, invece, ritenuto pertinente rispetto all'intervento effettuato dall'iscritta.

Per quanto riguarda l'Art. 22, la Commissione ritiene che l'iscritta nel suo operare non abbia agito con intenti lesivi nei confronti dei suoi assistiti, lavorando con l'intento di «tutelare i minori e di lavorare per creare le condizioni di poter lavorare in coppia». «La relazione non contiene in alcun modo elementi a carico dell'esponente tali da poter incidere sull'affidamento dei minori.»

Per quanto concerne l'Art. 24, l'iscritta nell'audizione afferma che «nel primo colloquio con la coppia ho spiegato che lavoravo con 2 professionisti, esplicitando anche il fatto che il professionista che seguiva il figlio maschio era fuori dalla struttura, ma lavorava comunque in rete» mostrando di aver fornito informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni e modalità». Riguardo alla riservatezza l'iscritta sostiene che: «L'intervento è partito con un relazione abbastanza costante con gli avvocati delle due parti (avevo la liberatoria di entrambi i genitori): ho considerato da subito gli avvocati come soggetti legittimati a cui affidare poi la mia relazione, essendo che il contenuto era stato condiviso con entrambi i genitori, e nessuno ha mai obiettato nulla»

La Commissione ha ritenuto di valutare anche l'eventuale violazione dell'Art. 11 anche se l'iscritta, nell'audizione, pur riconoscendo l'assenza della cornice istituzionale da parte dei servizi ha ritenuto, in buona fede, che i legittimi soggetti abilitati a ricevere la sua relazione fossero le parti stesse, attraverso gli avvocati che erano già stati delegati. Infatti entrambi gli avvocati avevano già partecipato a più riprese a diverse fasi di coordinamento del lavoro interfacciandosi direttamente con la Dottoressa.

L'orientamento della Commissione Deontologica è per l'apertura ai sensi degli articoli 3, 11, 24.

Camera di Consiglio

Per quel che concerne la violazione dell'Art. 3 i consiglieri concordano nel ritenere che l'iscritta non si sia dimostrata responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze in relazione principalmente al significato, al valore e alle potenziali conseguenze della relazione prodotta. A riguardo sempre del medesimo comportamento, un altro consigliere ricorda come lo psicologo sia strettamente tenuto al segreto professionale e pertanto non riveli notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale (Art.11).

Un Consigliere sottolinea, quindi, come l'iscritta non abbia dimostrato consapevolezza in relazione al proprio ruolo e alla propria autonomia professionale nel non rendersi conto che non era un pubblico ufficiale ma un professionista privato con un incarico ricevuto dai genitori.

I Consiglieri concordano quindi sull'ipotesi di violazione dell'Art. 24 in merito al fatto che l'iscritta avrebbe considerato da subito gli avvocati come soggetti legittimati a ricevere informazioni, e quindi la relazione, a seguito di una semplice condivisione verbale con entrambi i genitori; trascurando in ciò il grado e i limiti giuridici della riservatezza di quanto appreso in ragione del rapporto professionale e non operando in modo che chi ne aveva diritto potesse esprimere correttamente il proprio consenso informato.

Il Presidente Dott. Bettiga mette ai voti la proposta di apertura del procedimento disciplinare del Caso P. A. - N.S. E.E. / F. R.C. ai sensi degli Artt. 3, 11, e 24 del Codice Deontologico.

L'apertura del procedimento disciplinare del caso P. A. - N.S. E.E. / F. R.C. viene approvata con 11 voti favorevoli (Parolin non partecipa al voto) (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).

La convocazione è fissata per il giorno **27/04/2017 alle ore 20:00**

(delibera n.412/16)

d) C. N. / D. G.

Il Caso viene presentato dalla Dott.ssa Roberto Cacioppo.

Esposto

Con atti del 24.8.2015, 18.5.2016, 9.6.2016, l'esponente fa presente che è in corso un procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio con la coniuge.

Lamenta che l'iscritto (*ndr*: in qualità di mediatore familiare a seguito di CTU) ha depositato in Tribunale (in data 16.6.2015) una relazione omettendo la data; nella relazione vengono omesse circostanze rilevanti per una diversa valutazione del Caso. L'iscritto avrebbe dovuto riportare che la moglie ha "obbligato il minore a perfezionare le due 2 prime Comunioni (...) e a non dire alcunché sull'evento" (*ndr*: né al padre né agli educatori). La circostanza avrebbe permesso così di individuare nella moglie "il vero elemento rigido, freddo, distante rispetto ad altre ipotesi di soluzione" (*ndr*: attribuito all'esponente nella relazione). L'iscritto viene ritenuto dall'esponente non neutrale nella vicenda della gestione delle ferie essendo in realtà state concordate proprio alla sua presenza. L'esponente lamenta l'omissione di informazioni circa le diverse condizioni lavorative dei genitori in merito alle difficoltà di gestione degli incontri con i figli. E' stata omessa la fatturazione di uno degli incontri (11.6.2015). L'esponente ha inviato in via riservata un SMS all'iscritto e alla Dott.ssa incaricata della terapia del bambino: "Carissimi Dott. S. e Dott. C. Vi auguro un ferragosto migliore del mio, che ho ritirato dai carabinieri un atto di denuncia penale nei miei confronti depositato dalla mia ex moglie. Invito la Dott.ssa S. a riservarmi la cortesia di non indire incontri di verifica di M. congiuntamente alla mia ex moglie. Non vi nego che sono in grande difficoltà nel valutare il fatto di continuare a vedere i miei figli fino alla sentenza. Cordialità." Tale SMS è stato inviato dall'iscritto alla ex-moglie dell'esponente e utilizzato contro di lui in sede giudiziale.

Chiarimenti

L'iscritto ha inviato i propri chiarimenti in data 5.2.2016, 24.5.2016 e 26.6.2016 in cui afferma che l'omissione della data sulla relazione depositata in Tribunale "è dovuta a pura dimenticanza" e peraltro è possibile ricostruirla attraverso la data di deposito nella segreteria dell'Associazione (6.5.2015); il percorso di mediazione si è concluso il 30.4.2015. Per quel che concerne la prima comunione l'iscritto ne è venuto a conoscenza solo il 26.5.2015, attraverso un SMS del padre come da documentazione allegata. La relazione era stata già depositata nella segreteria dell'Associazione il 6.5.2015, per cui non poteva più essere modificata. Quanto alla vicenda delle ferie la soluzione è stata trovata solo dietro rinuncia della signora alla propria richiesta iniziale. Quanto all'omessa fatturazione dell'incontro dell'11.6.2015 l'iscritto riporta: "l'appuntamento fissato per il 12.6.2015 alle ore 19 (*ndr*: incongruenza di data) era solo con il Sig. V. e aveva lo scopo di informarlo sulla necessità di fare intraprendere al figlio M. un percorso psicodiagnostico con la Dott.ssa S e ottenerne l'autorizzazione firmata". L'iscritto conferma di aver inoltrato l'SMS alla ex-moglie dell'esponente precisando che la mediazione familiare era già conclusa e che era "molto preoccupato che il conflitto potesse influire sul percorso psicodiagnostico già intrapreso della Dott.ssa S con il figlio M."

L'iscritto nell'audizione del 15 settembre 2016 conferma che «il colloquio in data 11/6/2015 c'è effettivamente stato, alla presenza esclusiva del padre. Padre e madre erano stati invitati entrambi [*ndr*: in precedenza] per l'autorizzazione scritta al percorso psicoterapeutico del minore, ma il padre non si era presentato. Il tema era delicato, perché il minore non sapeva di non essere figlio biologico dell'esponente: il percorso proposto aveva l'obiettivo di accompagnarlo in questa comunicazione». Per quel che concerne l'SMS l'iscritto sostiene di non aver violato la privacy: «Lo ritenevo opportuno, anzi necessario. Il mio è stato un invito alla signora a non esasperare la situazione, perché complicava pesantemente il percorso del figlio.»

«Durante la mediazione spesso loro si rivolgevano agli avvocati, e questo interferiva molto: a un certo punto hanno deciso di comune accordo di mandare tutte le mail in copia anche a me; era un riscontro accettato e accertato da tutti 3. Se capitava che qualcuno dei due genitori mi mandasse una comunicazione (ad esempio se saltava un incontro del minore con il padre), poi ne discutevo con

loro durante la seduta congiunta; comunque in via preliminare non avevamo discusso esplicitamente di eventuali comunicazioni mandate a me in via esclusiva. »

Per quel che concerne la fatturazione del colloquio con il padre, il tema non è stato indagato in sede istruttoria. A richiesta integrativa della commissione, l'iscritto ha precisato che la fattura non è stata emessa, in quanto l'associazione non ha ricevuto il pagamento della prestazione.

Commissione Deontologica

Rispetto all'omissione della data sulla relazione e all'omissione di informazioni rilevanti nella relazione, alla vicenda delle ferie e delle condizioni lavorative dei genitori in merito alle difficoltà di gestione degli incontri con i figli, l'iscritto fornisce chiarimenti sufficienti. Per quanto riguarda la mancata fatturazione dell'incontro con l'esponente l'iscritto sostiene che la fattura non è stata emessa perché il colloquio non è mai stato pagato.

Rispetto all'invio dell'SMS è possibile ipotizzare una violazione dell'Art. 11 del Codice Deontologico in quanto l'iscritto ha violato il segreto professionale inoltrando tale SMS alla ex-moglie. Non si ritiene sufficiente la precisazione che il percorso di mediazione fosse terminato, né la spiegazione che l'iscritto ha dato rispetto alla sua scelta. Nel corso dell'audizione istruttoria l'iscritto ammette di non aver chiarito i termini e i limiti della riservatezza nel momento della raccolta del consenso informato (Art.24).

La Commissione Deontologica propone l'apertura ai sensi degli Artt. 11, 24.

Camera di Consiglio

Un Consigliere sostiene che l'iscritto non abbia chiarito i termini e i limiti della riservatezza nel momento della raccolta del consenso informato violando l'Art.24.

Un Consigliere afferma che l'iscritto non sembra aver chiaro il modello che utilizza soprattutto quando parla di mediazione e della sua stesura della sua relazione (Art 5 Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. L'iscritto ha violato il segreto professionale inoltrando senza valido motivo il messaggio SMS ricevuto dall'esponente alla ex-moglie (Art. 11: Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate).

Il Presidente Dott. Bettiga mette ai voti la proposta di apertura del procedimento disciplinare del Caso C. N. / D. G. ai sensi degli Artt. 5, 11, e 24 del Codice Deontologico.

L'apertura del procedimento disciplinare del caso C. N. / D. G. viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).

La convocazione è fissata per il giorno **27/04/2017 alle ore 21:00**

(delibera n.413/16)

Il Consigliere Campanini esce alle ore 21:45

e) R. G. / B. C. – B. S. – C. A.G. – M. M.C. – M. M. – S. S.

Il Caso viene presentato dal Dott. Fabrizio Pasotti.

Viene precisato che i due esposti nei confronti dello stesso iscritto, il primo denominato R. G. / B. C. – B. S. – C. A.G. – M. M.C. – M. M. – S. S. E il secondo denominato R. G. / B. P. – B. M., verranno presentati in maniera distinta; l'iscritto ha però presentato i propri chiarimenti unitamente sia per l'uno sia per l'altro esposto.

Con atto del 27 gennaio 2016 un iscritto OPL segnala un collega in merito alle dichiarazioni di questi avvenute durante una trasmissione televisiva. In tale contesto, sui temi attinenti l'omosessualità, l'iscritto avrebbe «rilasciato dichiarazioni non corrette, che si discostano dalla posizione ufficiale della comunità scientifica, dell'OPL e del CNOP».

L'esposto è sottoscritto da altre sei colleghe.

In allegato all'esposto, è presente un file con la descrizione dell'accaduto, un link alla puntata della trasmissione "Dalla vostra parte", condotto da Paolo Del Debbio dal titolo "Mentre il Parlamento discute la legge sulle unioni civili, il paese si riscopre omofobo?" - giovedì 21 gennaio 2016 dalle ore 20.30, ore 21.15. Secondo l'esponente: il collega avrebbe pregiudizievolemente fornito informazioni incomplete e scorrette sull'efficacia delle cosiddette terapie riparative (e sull'operato di Joseph Nicolosi), in contrasto con la posizione della comunità scientifica internazionale e nazionale, con particolare riferimento alle chiare affermazioni espresse in merito da OPL e dal CNOP. L'esponente ritiene che, dalle affermazioni del collega si possa implicitamente dedurre un avvallo dell'impiego di terapie volte alla conversione dell'orientamento sessuale; ritiene inoltre che l'affermazione secondo cui "[...] la funzione di padre e di madre è essenziale e costitutiva del percorso di crescita" di un bambino sia quantomeno discutibile, e risulti discriminatoria non solo nei confronti delle coppie omosessuali e delle famiglie arcobaleno, ma anche nei confronti di quelle famiglie che, per le più diverse ragioni, si ritrovano senza un padre o senza una madre. Secondo il collega oggetto di esposto invece, la tematica dell'omosessualità nella pratica clinica chiamerebbe necessariamente in campo "considerazioni anche a livello sociale" quali "[...] che ne è della famiglia, che ne è del padre e della madre", che nulla hanno a che vedere con la terapia con persone omosessuali. Il collega afferma altresì che, a suo parere, l'orientamento sessuale naturale sarebbe quello eterosessuale, mentre l'omosessualità in termini psichici, sia da considerarsi non naturale. Tali dichiarazioni appaiono in totale contrapposizione con le dichiarazioni di OPL, CNOP, APA, ma in primis con quelle dell'OMS che riconosce da oltre 25 anni l'omosessualità come "una variante naturale del comportamento umano".

Chiarimenti

Come anticipato, l'iscritto risponde ad entrambi gli esposti con un unico documento (23.3.2016) riferendo di essere amareggiato per questa serie di esposti e di avere l'impressione di essere vittima di una coordinata azione di intimidazione.

Ricorda alla Commissione Deontologica che questo è il «terzo procedimento istruttorio» nei suoi confronti sul tema delle terapie riparative e che i due procedimenti precedenti si sono conclusi con l'archiviazione. Riferisce di essersi sempre attenuto ai contenuti della delibera OPL 123/10, all'Art. 4 CD, di non praticare le terapie riparative e di non aver mai affermato di praticarle. Fornisce chiarimenti punto per punto.

In relazione all'esposto sottoscritto da 7 colleghi l'iscritto osserva: rispetto all'aver fornito informazioni scientificamente incomplete e scorrette sull'efficacia delle cosiddette terapie riparative (eventuale violazione Art. 7 CD) di non aver approfondito tale tematica e di non aver espresso valutazioni al riguardo; in relazione all'affermazione secondo cui "[...] la funzione di padre e di madre è essenziale e costitutiva del percorso di crescita" ribadisce che «negare questa considerazione significherebbe rendere discutibile la sterminata letteratura psicologica e psicanalitica relativa alla vicenda edipica, al ruolo del padre e della madre e alla loro funzione nel percorso di crescita del soggetto»; circa la tematica dell'omosessualità nella pratica clinica che chiama in campo "considerazioni anche a livello sociale" quali "[...] che ne è della famiglia, che ne è del padre e della

madre", che nulla hanno a che vedere con la terapia con persone omosessuali o di giovani "[...] che si confrontano con un disagio forte relativo all'identità sessuale", afferma che queste frasi non sono chiare e sembrano estrapolazioni casuali del suo dichiarato reale; rispetto all'affermazione secondo cui l'orientamento sessuale naturale sarebbe quello eterosessuale e l'omosessualità, in termini psichici, sia da considerarsi non naturale l'iscritto afferma di non aver mai fatto questa deduzione.

Commissione Deontologica

In relazione all'esposto R. G. / B. C. – B. S. – C. A.G. – M. M.C. – M. M. – S. S. la commissione deontologica propone la visione del filmato ritenendolo essenziale ai fini della valutazione del Caso. Si propone una trascrizione informale come ausilio alla visione del filmato.

Il Consiglio vede il filmato.

Camera di Consiglio

Un Consigliere afferma che non riscontra delle violazioni deontologiche in quanto all'interno di questo *talk show* si possono solo ascoltare alcuni frammenti conversazionali e non completi, senza approfondimenti scientifici.

Un Consigliere afferma che ognuno è responsabile di ciò che afferma anche se gli interventi non sono completi.

Un Consigliere riporta quando, in passato, l'iscritto si presentò a difendere le terapie riparative in Consiglio e sostiene che l'iscritto faccia dichiarazioni a tratti discutibili in riferimento all'orientamento sessuale che, seppure non pare abbiano una piena rilevanza deontologica, non sembrano sostenute da un approfondimento scientifico. Rileva come alcuni colleghi si sentano offesi dalle affermazioni dell'iscritto.

Un Consigliere afferma che l'iscritto semplifica dei passaggi teorici che sono, invece, molto più complessi di come lui li riporta. Dato che l'iscritto è un professore ma non fa citazioni, si presenta come psicoanalista ma non approfondisce le sue proposte, parla di ideologia ma lui stesso riporta un'ideologia in cui l'aspetto scientifico è carente, vorrebbe avere dei chiarimenti dall'iscritto.

Un Consigliere afferma che ritiene importante convocare l'iscritto in Consiglio per chiarire definitivamente quale sia la sua "posizione" in relazione al tema proposto e fare chiarezza sulle continue ambiguità che traspaiono dalle sue comunicazioni.

Un Consigliere dichiara che, nonostante l'iscritto non sembri aver commesso nessun illecito deontologico, la funzione dell'Ordine sia a suo parere anche quella di favorire una cultura di integrazione e non di discriminazione come, al contrario, si coglierebbe nella fattispecie dell'esposto.

Un Consigliere afferma che l'iscritto sembra riportare delle affermazioni su Nicolosi che non sono giustificate e corrette dal punto di vista scientifico.

Un Consigliere afferma che, seppure sia consapevole del fatto che l'iscritto abbia delle posizioni differenti alle sue, non ritiene assolutamente corretto l'utilizzo del procedimento disciplinare con una funzione che si discosti da quella di rispondere alla contestazione specifica per la quale viene fatta. Quindi per queste ragioni è favorevole a un'immediata archiviazione del caso.

Un Consigliere condivide come che il procedimento disciplinare non sia adeguato a valutare i comportamenti dell'iscritto in termini generali, ma rimane insoddisfatto per il fatto che il collega dica queste affermazioni in televisione e non ci sia una replica che egli auspica istituzionale e che presenti un'altra posizione.

Un Consigliere afferma invece come, a suo parere, l'iscritto faccia delle affermazioni contrarie alla posizione ufficiale dell'Ordine degli Psicologi, ravvedendo la possibile violazione dell'Art. 2 in riferimento al tema del decoro e della dignità della professione. Aggiunge ricordando che nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta

pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale (Art. 38).

Un Consigliere sostiene l'ipotesi di violazione dell'Art. 3 in merito alla responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio della sua professione, lo psicologo può intervenire significativamente nella vita degli altri. Afferma che potrebbe darsi anche la violazione dell'Art. 4, in quanto lo psicologo non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

In riferimento all'Art. 5 un Consigliere afferma che vorrebbe capire che cosa intenda l'iscritto quando afferma che "l'omosessualità non deve essere equiparata a una sessualità naturale" (Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera riconoscendo i limiti della propria competenza).

Il Presidente Dott. Bettiga mette ai voti la proposta di apertura del procedimento disciplinare del Caso R. G. / B. C. – B. S. – C. A.G. – M. M.C. – M. M. – S. S. ai sensi degli Artt. 2, 3, 4, 5, 38 del Codice Deontologico.

L'apertura del procedimento disciplinare del caso R. G. / B. C. – B. S. – C. A.G. – M. M.C. – M. M. – S. S. viene approvata con 8 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti) **e 3 voti contrari** (Bettiga, Longo, Bertani).

La convocazione è fissata per il giorno **25/05/2017 alle ore 21:00**
(delibera n.414/16)

f) R. G. / B. P. – B. M.

Il Caso viene presentato dal Dott. Fabrizio Pasotti.

Esposto

Con atto del 1 febbraio 2016 due colleghe segnalano separatamente l'iscritto relativamente ad un intervento dello stesso alla trasmissione Domenica Live, andata il pomeriggio del precedente 30 gennaio (dibattito sulla proposta di legge Cirinnà).

Le due esponenti (colleghe) lamentano verso l'iscritto: Il non aver citato alcuno studio, alcuna ricerca, alcun nome o fonte autorevole (seppur su richiesta di altri ospiti al dibattito). Il collega ha affermato che «c'è un dibattito nella comunità scientifica, nell'ambito della psicologia e della psicoanalisi, che rileva che ci sono dei problemi laddove ci sono due genitori dello stesso sesso». Ha fornito un parere personale; la frase «Ecco questa è l'ideologia gender» a seguito del commento di Imma Battaglia che parlava di come lei fosse discriminata e la sua relazione affettiva con una donna non fosse tutelata da leggi; «Mi sento offesa come psicologa, il collega ha fatto veramente una brutta figura e ha fatto sfigurare la nostra categoria che, a fatica, stiamo cercando di far rispettare».

Chiarimenti

Come precedentemente richiamato l'iscritto risponde ad entrambi gli esposti con un unico documento (23.3.2016).

In relazione agli esposti delle due colleghe (Caso R.G. – B.P./B.M.) l'iscritto riferisce di essere stato interpellato negli ultimi 3-4 minuti, come si evince dal filmato. Vi sono state numerose interruzioni e proteste da parte di due ospiti, il tempo ridotto e il clima del talk show non ha permesso ulteriori approfondimenti. L'iscritto chiarisce di aver affermato che alcuni sostengono che vi sono problemi per i figli in situazioni di omogenitorialità e chi vi è un dibattito nella comunità scientifica [nдр: frase trascritta: "C'è un dibattito nella comunità scientifica, nella psicologia e nella psicoanalisi che rileva che ci sono dei problemi laddove ci sono due genitori dello stesso sesso"]. Rispetto alla battuta «ecco

questa è l'ideologia gender» l'iscritto afferma che si è trattato di una replica alla "crescente aggressività" manifestata contro di lui. Rispetto all'aver riportato un parere personale senza fare riferimento a fonti scientifiche, specifica: "Non si trattava di un dibattito scientifico, ma un parere personale relativo alla posizione" sul DDL Cirinnà.

Commissione Deontologica

In relazione all'esposto R. G. / B. P. – B. M. l'orientamento della Commissione Deontologica è per l'archiviazione non evidenziando chiare violazioni del C.D. Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la proposta di archiviazione del caso R. G. / B. P. – B. M.

L'archiviazione del caso R. G. / B. P. – B. M. viene approvato all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.415/16)

g) S.A. / B. M.

Il Caso viene presentato dall'Avv. Massimo Ruggiero.

Esposto

L'esponente, in data 27.7.2016, scrive per segnalare "il Caso di una collega che gestisce la propria attività professionale in una maniera, a mio parere, contraria al decoro e alla dignità professionale, sia in termini di pubblicizzazione che in termini di slealtà concorrenziale, andando così a compromettere i contenuti rispettivamente degli Artt. 40 e 23 del Codice Deontologico". L'esponente sostiene in merito all'Art. 40 che si tratterebbe di un "pubblicizzazione professionale altamente lesiva del decoro dell'intera categoria". In merito all'Art. 23 "l'iscritta si pone in una posizione di totale slealtà concorrenziale verso la comunità professionale, andando a definire un compenso totalmente inadeguato all'importanza dell'opera e alla rispettabilità stessa della professione".

6 o 12 consulenze psicologiche presso Studio di Psicoterapia Milano
(sconto 92%). Valido in 2 sedi



In sintesi

Scegli tra 2 opzioni

- 6 incontri di consulenza psicologica individuale o di coppia a 39,90 € invece di 480 €
- 12 incontri di consulenza psicologica individuale o di coppia a 74,90 € invece di 960 €

Ogni seduta dura 30 minuti, possibilità di sedute da 60 minuti sommando due incontri.

6 incontri di consulenza psicologica individuale o di coppia

Sconto ~~€ 480~~
6 acquistati **€ 39,90**

12 incontri di consulenza psicologica individuale o di coppia

Sconto ~~€ 960~~
Più di 10 acquistati **€ 74,90**

[Compra](#)

Disponibilità limitata Fino a 92% di sconto 20+ acquistati

CONDIVIDI QUESTO DEAL

[Mi piace 0](#)

Commissione Deontologica

In merito all'Art. 23 del Codice Deontologico, quanto alla presunta violazione del Testo Unico delle Tariffe Professionali, ricordiamo che le nuove normative sulle liberalizzazioni hanno eliminato i minimi tariffari per gli iscritti agli Ordini professionali. In relazione all'Art. 40 non si ravvedono illeciti deontologici.

Ipotizziamo la possibilità che il consiglio deleghi alla commissione un'istruttoria e la redazione di un parere più strutturato sui temi deontologici che afferiscono all'utilizzo di Group-on e che non vengono esauriti dalla posizione del garante.

Camera di Consiglio

Il Consiglio concorda sulla proposta di avviare un supplemento di istruttoria in capo alla Commissione con il compito di stendere un parere più strutturato e generale in riferimento ai temi deontologici che afferiscono all'utilizzo di Groupon.

Il Presidente Dott. Bettiga mette ai voti la proposta di supplemento istruttoria e parere da parte della Commissione Deontologica del Caso S.A. / B. M.

La delibera di supplemento istruttoria e parere da parte della Commissione Deontologica del caso S.A. / B. M. viene approvato all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.416/16)

Alle ore 23:35 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 26/01/2017

**Il segretario
Laura parolin**

**Il presidente
Riccardo Bettiga**

**La coordinatrice della
Commissione Deontologica
Barbara Bertani**